



Tribunale di Roma

Sezione XVI Civile

In funzione di Sezione Specializzata in materia d'Impresa

riunito nella camera di consiglio del 25 settembre 2018, composto dai
Sig.ri magistrati:

dott.	Stefano Cardinali	Presidente,
dott.ssa	Margherita Libri	Giudice relatore,
dott.ssa	Enrica Ciocca	Giudice,

visti gli atti del procedimento n. 29208/2018 r.g. per reclamo proposto ex
art. 669 *terdecies* c.p.c. dai Signori _____, in
proprio e quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della _____
_____, nella qualità di presidente e legale rappresentante della
S _____ S.p.A., nella qualità di azionista di maggioranza della S
S.p.A., _____ in proprio e nella qualità di consigliere di
amministrazione della S _____ S.p.A., C _____, in proprio
e nella qualità di consigliere di amministrazione della S
S.p.A., G _____ a, in proprio e nella qualità di azionista titolare
del 20% del capitale sociale della Sa _____ S.p.A., tutti rappresentati
e difesi dall'avvocato _____, avverso l'ordinanza resa in data 23

aprile 2018 dal Tribunale di Roma nell'ambito del procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 18529-I/2017 r.g.;

letti gli atti di causa; sentite le parti;

a scioglimento della riserva di cui al verbale dell'udienza del 20 giugno 2018, ha emesso la seguente

ordinanza

Con atto di citazione ritualmente notificato, i soggetti in epigrafe indicati convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la S

S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "(...) respinta ogni istanza contraria, previa esitazione dell'istanza cautelare come da separato ricorso che contestualmente si deposita ex 2378 comma 3 c.c., - annullare e/o dichiarare nulla la deliberazione dell'assemblea Sagest Capital del 11/12/2017 in tutte e tre le deliberazioni assunte, ovvero secondo quanto ritenuto di giustizia, per quanto in narrativa esposto; - condannare la convenuta al risarcimento dei danni secondo quanto indicato in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio e sentenza provvisoriamente esecutiva."

Nell'ambito del giudizio di merito così incardinato, con atto depositato in data 30 aprile 2018, gli attori ricorrevano al Tribunale adito chiedendo di sospendere, ai sensi dell'art. 2378, III comma, cod. civ., l'efficacia delle deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria dei soci in data 11 dicembre 2017 ovvero, in particolare, l'efficacia della deliberazione con la quale: non era stato approvato il bilancio di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2016; era stata ~~autorizzata~~ ^{AUTORIZZATA} la proposizione dell'azione di responsabilità nei confronti degli

amministratori; veniva preso atto della revoca automatica degli stessi, ai sensi dell'articolo 2393, comma V, cod. civ.; venivano designati altri amministratori in sostituzione.

Esponavano i ricorrenti che la deliberazione impugnata era invalida per mancato deposito della stessa presso il registro delle imprese, per mancata comunicazione ai soci assenti, come previsto dall'articolo 11 ultima parte dello Statuto, per irregolare convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore giudiziario, e per violazione dei *quorum* costitutivi dovendo essere le assemblee, secondo l'articolo 11 dello Statuto, necessariamente totalitarie.

Osservavano che l'invocata sospensione si palesava necessaria, sotto il profilo del *periculum*, non solo rispetto ai soci ma soprattutto con riguardo agli interessi della società, "*in funzione degli atti di gestione che verranno compiuti in assenza di controllo e supervisione dei soci e di un CDA che sia di essi espressione*".

Fissata l'udienza di comparizione delle parti, notificati il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva la società convenuta, la quale concludeva per l'inammissibilità e il rigetto della domanda cautelare.

Con ordinanza depositata il 24 aprile 2018, il Tribunale rigettava il ricorso per la sospensione dell'efficacia esecutiva della deliberazione assembleare del 11 dicembre 2017, evidenziando la carenza di legittimazione attiva in capo ai ricorrenti e il difetto del *periculum in mora* quale indefettibile presupposto della tutela cautelare.

Con atto depositato in cancelleria in data 30 aprile 2018, gli attori interponevano reclamo avverso il menzionato provvedimento di rigetto



•
•
della cautela, deducendone l'erroneità delle argomentazioni ivi sviluppate al fine di pervenire al rigetto della domanda e chiedevano accogliersi l'originaria domanda di sospensione degli effetti della deliberazione, con l'adozione di ogni altro provvedimento consequenziale.

Notificato il reclamo ed il pedissequo provvedimento di fissazione dell'udienza collegiale, si costituiva la società Sagest S.p.A. la quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione.

All'udienza del 20 giugno 2018, le parti richiamavano le rispettive istanze ed eccezioni e procedevano a breve discussione orale. La difesa dei reclamanti deduceva che era stato nel frattempo avviato il giudizio arbitrale e che la richiesta di sospensione doveva intendersi "subordinata alla eventuale pronunzia del Collegio arbitrale, di incompetenza sulla questione allo stesso rimessa, dovendosi, al contrario, in ipotesi di riconosciuta competenza, trasferire al competente organo arbitrale il procedimento." (dal verbale di udienza).

All'esito della discussione, il Collegio riservava la decisione.

Preliminarmente va dato atto dell'inammissibilità dell'istanza formulata dai reclamanti a verbale di udienza e innanzi richiamata, essendo il procedimento cautelare instaurato e già deciso con ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, del tutto autonomo rispetto al giudizio arbitrale eventualmente avviato.

Sempre in apertura di motivazione deve osservarsi che i profili di doglianza relativi alla mancata concessione, nel corso nella pregressa fase cautelare, del richiesto congruo termine per la completa disamina della memoria di costituzione della società convenuta, appaiono palesemente

privi di rilevanza ai fini della decisione dovendo il procedimento cautelare svolgersi in un contesto di necessaria semplificazione del rito e delle relative formalità e nella prospettiva della più celere definizione, in considerazione del carattere di urgenza connotato al procedimento. D'altro canto, l'esigenza di assicurare il contraddittorio e l'attuazione del diritto di difesa non pare sia stata oggetto di limitazioni particolari, avendo comunque potuto ogni facoltà della parte trovare spazio e utile esplicazione nel corso dell'udienza di comparizione e della relativa discussione.

Il provvedimento reclamato non merita le censure prospettate.

Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente ravvisato, ancorché al solo fine di delibare l'istanza cautelare di sospensione, il difetto di legittimazione attiva in capo a essi ricorrenti, sia con riguardo all'impugnazione svolta dai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione sia relativamente all'azione intrapresa dal socio. Sotto il primo profilo, va osservato che il potere di impugnare le deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci, contrarie alla legge o all'atto costitutivo, è riconosciuto agli amministratori della società per azioni dall'articolo 2377, comma II, c.c., e spetta al Consiglio di amministrazione e non ai singoli amministratori che compongono l'organo collegiale (Cass. Civ., sez. I, 12.01.2010, n. 259). Invero: *"il potere, riconosciuto agli amministratori delle società di capitali nell'art. 2377 c.c. di impugnare le deliberazioni dell'assemblea della società che non sono state prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, spetta al consiglio di amministrazione e non agli amministratori stessi individualmente considerati, atteso che detto potere*



è attribuito agli Amministratori per la tutela degli interessi sociali e, dunque, richiede una deliberazione dell'organo incaricato di detta tutela, il quale, nella società retta da un C.d.A., si identifica, appunto, nel C.d.A. e non nei suoi singoli componenti" (cfr. Cass. n. 1084/1963; Cass. n. 3422/1977; Cass. n. 8992/2003)". Il potere di impugnare la delibera ritenuta invalida avrebbe dovuto, pertanto, essere esercitato dall'intero organo collegiale e previa apposita deliberazione.

Le considerazioni svolte dai reclamanti – sia in ordine alla pretesa lesione direttamente perpetrata dalla delibera rispetto alle rispettive posizioni soggettive sia in relazione alla sopravvenuta decadenza dell'organo collegiale per effetto della disposta revoca - non persuadono.

Pur registrandosi in ordine al profilo della possibile incidenza diretta dell'atto deliberativo e alla residuale legittimazione dei singoli consiglieri, orientamenti giurisprudenziali tutt'altro che univoci, rileva il Collegio che la soluzione preferibile, nel caso di specie, appare in ogni caso quella di attribuire il potere di impugnare la deliberazione assembleare all'intero organo collegiale. A tale conclusione è dato, invero, pervenire non soltanto con riferimento all'impugnativa della delibera di mancata approvazione del bilancio, rispetto alla quale appare all'evidenza problematico individuare profili di coinvolgimento diretto dei singoli componenti del C.d.A.; simile apprezzamento vale altresì rispetto alle altre determinazioni assunte dall'organo deliberativo, in cui il Consiglio di Amministrazione appare unitariamente e complessivamente considerato quale organo gestorio responsabile, da revocare dall'incarico e dalle funzioni. Non può altresì reputarsi d'ostacolo all'impugnazione della deliberazione da parte dell'organo collegiale, il fatto che il



medesimo sia stato revocato, essendo pacifico che la deliberazione con la quale l'organo è stato revocato possa essere impugnata dal medesimo organo collegiale, il cui venir meno sia diretta conseguenza della deliberazione la cui legittimità è oggetto di contestazione (al pari di quanto è stato condivisibilmente affermato relativamente alla legittimazione del socio rispetto all'impugnazione della delibera di esclusione, Tribunale Milano, sez. Imprese, 10.11.2016; Cass. Civ., 17.10.2014, n. 22784; 25.9.2013, n. 21889).

Parimenti meritevole di piena condivisione, all'esito della presente cognizione sommaria e fatta salva ogni successiva valutazione, è il ritenuto difetto di legittimazione sia in capo alla Sagest S.p.A., essendo la relativa partecipazione azionaria oggetto di sequestro penale, con conseguente legittimazione del custode delle azioni, ai sensi dell'articolo 2352 cod. civ., sia in capo a Cavana Felice, per mancata iscrizione del trasferimento delle partecipazioni azionarie acquistate nel Libro soci, ai sensi dell'articolo 2355, I comma, cod. civ..

Ritiene infine il Collegio che l'ordinanza abbia fatto altresì corretta applicazione dei principi che riguardano la valutazione del *periculum in mora* quale indefettibile presupposto della tutela cautelare in tema di sospensione delle delibere assembleari, con riguardo alla delibera di mancata approvazione del bilancio, ma anche in ordine all'autorizzazione all'esercizio dell'azione di responsabilità e alla decadenza del consiglio di amministrazione.

In definitiva, il reclamo va rigettato.



1-7-

Trattandosi di procedimento cautelare instaurato nel corso del giudizio di merito, deve riservarsi alla decisione finale ogni valutazione in ordine alle spese del presente sub procedimento.

p.q.m.


visto l'art. 669 terdecies c.p.c., il Tribunale di Roma, in composizione collegiale:

- I) Rigetta il reclamo.*
- II) Spese al merito.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 25 settembre 2018

Il Presidente

(dott. Stefano Cardinali)



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria
 Roma, il 20 NOV 2018
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Cuttilo
P. Cuttilo